



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P325/4113 sott. 87

Roma, 14 MAR. 2006

LETTERA - CIRCOLARE

**AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio comprendenti depositi e/o rivendite di olii lubrificanti e simili per capacità superiore ad 1 mc. – Validità del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si è avuto modo di constatare, a seguito di alcune segnalazioni fatte pervenire a questo Ministero da parte delle associazioni di categoria, che tra i Comandi Provinciali VV.F. esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati o rinnovati per gli impianti indicati in oggetto, in cui all'attività principale individuata al punto 18 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 viene ad aggiungersi l'attività di deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili precisata al punto 17 dell'elenco citato.

In particolare, viene evidenziato che in occasione del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, il periodo di validità iniziale dell'autorizzazione stessa, previsto dal decreto 16 febbraio 1982, viene dimezzato passando da sei a tre anni.

Tanto premesso, si ritiene utile, per uniformità di indirizzo, chiarire e ribadire quanto segue.

Fermo restando quanto previsto dalle circolari n. 25 del 2 giugno 1982, n. 52 del 20 novembre 1982 e dalla lettera - circolare prot. n. P 725/4122 sott. 67 del 4 giugno 2001, si precisa che gli impianti fissi di distribuzione di carburanti ed annesso deposito e/o rivendita di olii lubrificanti e simili, non sono da considerare installazioni caratterizzate da un proprio ciclo produttivo ma un "unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature ed accessori" così come definito all'art. 2 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

Si ribadisce, pertanto, che per gli impianti e depositi e/o rivendite in argomento deve procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi con scadenza di sei anni.

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI	UFFICIO <u>H</u>
Prot. N. <u>001348</u>	CODICE <u>H29</u>
Data <u>20 MAR. 2006</u>	

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL C.N.VV.F.

(Mazzini)

